

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2002, n. 058/Pres.

**Regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8.**

Art. 1  
(*Oggetto*)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza.

Art. 2  
(*Insedimento della Conferenza*)

1. La Conferenza è insediata su convocazione dell'Assessore alla sanità.

2. Nella seduta di insediamento, la Conferenza è presieduta dal componente più anziano di età.

Art. 3  
(*Convocazione della Conferenza*)

1. Il componente più anziano di età provvede alla convocazione della seduta successiva a quella di insediamento al fine della nomina del Presidente.

2. Per la predetta seduta, il supporto logistico e organizzativo è fornito dal Comune di provenienza del componente più anziano di età.

3. Il Presidente della Conferenza convoca la medesima ogni volta ritenuto opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la medesima.

4. La seduta è fissata tra il quindicesimo ed il ventesimo giorno dalla data della lettera di convocazione.

5. Con la lettera di convocazione della seduta può essere, contestualmente, fissata la data di seconda convocazione per l'ipotesi in cui in prima convocazione dovesse risultare mancante il «quorum» necessario per la sua validità.

6. La Conferenza ha sede presso il Comune di provenienza del Presidente della Conferenza medesima, che mette a disposizione idonei locali di riunione e quant'altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima, assicurando anche il servizio di segreteria, ivi compresa la verbalizzazione delle sedute della Conferenza.

#### Art. 4

*(Quorum necessario per la validità  
della seduta e delle votazioni della Conferenza)*

1. In prima convocazione, la seduta è valida allorché il numero dei componenti presenti raggiunga i due terzi dei componenti aventi diritto.

2. In seconda convocazione, la seduta è valida allorché il numero dei componenti presenti raggiunga la maggioranza assoluta del numero complessivo degli aventi diritto.

3. Le deliberazioni assunte dalla Conferenza sono valide allorché si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti.

4. Nell'ambito della Conferenza, ciascun componente è portatore di un voto.

#### Art. 5

*(Nomina del Presidente)*

1. Nella seduta di cui all'articolo 3, si provvede all'elezione del Presidente della Conferenza, nominando come tale il componente che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze rispetto a tutti gli altri.

2. La seduta per l'elezione del Presidente è valida allorché il numero dei componenti presenti raggiunga i due terzi del numero complessivo degli aventi diritto.

3. La deliberazione per l'elezione del Presidente è valida qualora abbiano votato i due terzi dei presenti.

4. La votazione avviene a scrutinio segreto e ciascun votante può esprimere, al massimo, tre preferenze.

5. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati, si procede al ballottaggio e risulta eletto colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

6. In caso di assenza o impedimento o vacanza del Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente della Conferenza più anziano di età.

#### Art. 6

*(Convocazione, ordine del giorno e pubblicità dei verbali di discussione della Conferenza)*

1. Il Presidente della Conferenza, provvede alla convocazione della Conferenza con avviso scritto, da inviarsi al domicilio per la carica di ciascuno dei componenti medesimi.

2. Con l'avviso di convocazione di cui al comma 1 ovvero con separato avviso indirizzato ai singoli componenti e pervenuto al domicilio almeno 5 giorni prima rispetto alla data fissata per la relativa seduta, il Presidente comunica gli argomenti posti all'ordine del giorno della medesima.

3. Ai verbali di discussione delle sedute della Conferenza viene data idonea pubblicità, mediante affissione dei medesimi all'albo pretorio di tutti i Comuni della Regione.

#### Art. 7

*(Trattamento economico)*

1. Ai componenti della Conferenza non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del Comune di appartenenza, nei modi e termini stabiliti dalla vigente legislazione per gli Amministratori degli Enti locali.

#### Art. 8

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.